	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »ÁH I ËÜOXÕÁ^|ÁHBFDCG SAPI - UD/AIA/88

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1676 del 13 settembre 2011, come modificata con il decreto n. 1067 del 3 giugno 2015, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Fagagna (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1676 del 13 settembre 2011, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo, della SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Fagagna (UD), via Campeis, 7, località Casali Campeis, sito nel Comune di Fagagna (UD), via Campeis, 7, località Casali Campeis;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1067 del 3 giugno 2015, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1676/2011;

Vista la nota del 16 giugno 2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 19 giugno 2023 con protocollo n. 354600, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. ha comunicato di aver presentato, in data 15 giugno 2023, allo Sportello SUAP del Comune di Fagagna (UD), richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'allevamento suinicolo sito in Fagagna, via Campeis, 7, località Casali Campeis;

Vista la nota del 9 gennaio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 11032, con la quale la Sportello unico Attività Produttive (SUAP) della Comunità del Friuli Collinare ha inviato alla SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. il decreto del Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 62970 del 28 dicembre 2023, che adotta, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, che costituisce **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, a favore della SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. per l'impianto sito in Comune di Fagagna (UD), località Casali Campeis n. 7, foglio n. 1, mapp. n. 256,

in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza comunale, alle condizioni contenute nell'allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

c) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'Allegato 3 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

d) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale, alle condizioni contenute nell'Allegato 4 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del 10 gennaio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 13953, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. ha comunicato di aver ottenuto, con il decreto regionale n. 62970/2023, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'allevamento suinicolo sito in Comune di Fagagna (UD) e ha chiesto, conseguentemente, la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che l'ottenimento, da parte della Società Agricola Agrifarm S.r.l., dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al decreto regionale n. 62970/2023, per l'allevamento sito nel Comune di Fagagna (UD), via Campeis, 7, località Casali Campeis, consente la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1676 del 13 settembre

2011,
come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1067 del 3 giugno 2015;

DECRETA

Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale

1. E' revocata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1676 del 13 settembre 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1067 del 3 giugno 2015, a favore della SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. identificata dal codice fiscale 01186910269, per l'impianto sito in Comune di Fagagna (UD), via Campeis n. 7, località Casali Campeis.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Agrifarm S.r.l., al Comune di Fagagna, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö^&^ç Á »FÉ İ DE ÓÁ^|ÁHEİ DEİ

STINQ - UD/AIA/88

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, della SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. sita in Comune di Fagagna (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della Direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della

comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1676 del 13 settembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, della SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Fagagna (UD), via Campeis, 7, località Casali Campeis, sito nel Comune di Fagagna (UD), via Campeis, 7, località Casali Campeis, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), trasmesso dal Gestore con nota dell'1 dicembre 2014, acquisito dal Servizio competente il 3 dicembre 2014, con protocollo n. 32559 del 3 dicembre 2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1676 del 13 settembre 2011, consistente nella sostituzione del "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)" allegato al decreto stesso;

DECRETA

Il "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al decreto del Direttore del servizio competente n. 1676 del 13 settembre 2011, è sostituito dal "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al presente provvedimento.

Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1676/2011.
- 2.** Il presente decreto è trasmesso alla Società Agricola Agrifarm S.r.l., al Comune di Fagagna, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

PIANO DI

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

P.U.A. COMPLETO dell'Az. AGRIFARM di FAGAGNA (UD)
- ZONE VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)
- Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN)
- Zona Ordinaria (ZO)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici				
		50 cm	50 - 100 cm	> 100 cm		
		pH				
		> 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10		X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso X	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90)	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} = N_a$	- Nf	- An	
MAIS	mais	AI	43,0	280	330	30	20
MAIS	cereali	"	23,0	270	320	30	20
MAIS	soia	"	35,0	240	290	30	20
SOIA	mais	"	35,0	35	70	30	20
ORZO	mais	"	23,0	90	140	30	20
PRATO	prato	"	10,0	50	80	10	20
Totali			169,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
(in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

Nf = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

An = Apporti naturali e azoto reso disponibile dalla mineralizzazione della sostanza organica

Piani di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie Ha	Den.	Fabbisogno o effettivo Kg Azoto	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato/ ha	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	43	AIZVN	280	LIQ. SUINO	50	2,5	AUT-PRIM	125	60%	75	205	8815
MAIS	23	AI ZVN	270	"	50	2,5	"	125	60%	75	195	4485
SOIA	35	AIZVN	35	"	15	2,5	PRIM	38	60%	23	13	437,5
ORZO	35	AI ZVN	90	"	36	2,5	AUTUN.	90	60%	54	36	1260
MAIS	35	AI ZVN	240	"	50	2,5	"	125	60%	75	165	5775
PRATO PASC	10	AIZVN	50	"	33	2,5	ESTATE	83	60%	50	1	5
Totali	181			Totali	7165			17913				20778

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di **20778** kg

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
7173	0	0

RIEPILOGO PUA


ZONE NON VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica kg. /ha	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
TIPOLOGIA COLTURALE						

ZONE VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica kg. /ha	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
TIPOLOGIA COLTURALE						
MAIS	125	50	60	75	189	19075
SOIA	38	15	60	23	5	437
ORZO	90	36	60	54	36	1260
PRATO	83	33	60	50	0	0
Totali						

data

01/12/2014


firma del Tecnico



fonti:
CRPA
ERSA
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECCNICI
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Sede legale: Via 28 Ottobre, 1/B
33039 CODROIPO (UD)
Tel. 0432 661211 Fax 0432 661212
Cod. Fiscale P. IVA 01100710307

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1



Decreto n. 1676

STINQ - UD/AIA/88

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe).

SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L..

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto

ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002”;

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 “ Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera”;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Vista l'autorizzazione del Comune di Fagagna n. AUS/2008/33 del 11 dicembre 2008, con la quale il sig. Lizzi Emilio, in qualità di legale rappresentante dell'a Società Agricola Agrifarm S.r.l. con sede legale in Fagagna (UD), è stato autorizzato, per quattro anni, ad effettuare lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento adibito all'allevamento di suini sito in Fagagna (UD), località Casali Campeis;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 1 agosto 2007, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. con sede legale in Comune di Fagagna (UD), via Campeis, 7, località Casali Campeis, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe, di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di Fagagna (UD), via Campeis, 7, località Casali Campeis;

Vista la nota prot. n. ALP.10-26088-UD/AIA/88 del 22 agosto 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. ALP.10-26093-UD/AIA/88 del 22 agosto 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Fagagna (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano

"Messaggero Veneto" del 5 settembre 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Atteso che in data 25 novembre 2008, la Società ha fatto pervenire la dichiarazione del Gestore dell'impianto, asseverata presso il Tribunale di Udine;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18072-UD/AIA/88 del 18 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Atteso che in data 6 aprile 2010, la Società ha fatto pervenire la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007;

Vista la nota prot. n. 5943/2010/TS/GRI/107 del 9 luglio 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. n. ALP.10-44366-UD/AIA/88 del 14 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di fornire della documentazione integrativa;

Atteso che in data 29 luglio 2010, la Società ha fatto pervenire la documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 14 luglio 2010;

Vista la nota Prot. ALP.10-48100-UD/AIA/88 del 4 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Fagagna (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni trasmesse dalla Società con la nota pervenuta in data 29 luglio 2010;

Atteso che in data 15 novembre 2010 la Società ha fatto pervenire il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Considerato che, ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005 prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. STINQ-67285-UD/AIA/88 del 3 dicembre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Fagagna (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Preso atto che non è pervenuta, da parte degli Enti coinvolti, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità

dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe), sito in Comune di Fagagna (UD) via Campeis, 7, località Casali Campeis, da parte della SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM S.R.L. con sede legale in Comune di Fagagna (UD) via Campeis, 7, località Casali Campeis;

Art. 2 - La presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione allo scarico del Comune di Fagagna (UD) n. AUS/2008/33 del 11 dicembre 2008.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero

intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente

con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **13 SET. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

masma - ambd2




ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione¹	Note
ione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	Per l'acqua del pozzo è prevista l'installazione di contatori
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
enzione continua della rete idrica	APPLICATA	
azione di sistemi antispreco	APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	APPLICATA	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	APPLICATA	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	
Ricircolazione dell'aria calda	APPLICATA	
Adeguate coibentazione dei tunnel	APPLICATA	
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	APPLICATA	
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua e nell'aria	APPLICATA	In conformità al P.d.A. F.V.G,
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente e il limite di 30 m dall'arenile)	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	NON APPLICATA	Uso mangime del commercio
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	NON APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
Integrazione della dieta con altri additivi	NON APPLICATA	

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE



Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	APPLICATA	Per svezzamento e sale parto
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	APPLICATA	Per gestazione
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON PERTINENTE	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON PERTINENTE	Vedi al punto 3.1
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente se presente in sala parto esistente	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	

3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON PERTINENTE	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON PERTINENTE	
5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	NON APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	APPLICATA	EUROVIX
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON APPLICATA	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTONENTE	

6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	pescaggio dall'alto
Basamenti e pareti impermeabilizzate	APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON PERTINENTE	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	APPLICATA	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	APPLICATA	per vasca adiacente al capannone "a"
	NON APPLICATA	per vascone esterno
7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	APPLICATA	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	APPLICATA	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON PERTINENTE	



ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999
- dal D.M. 7 aprile 2006
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

Il gestore dell'impianto deve adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame.



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera c), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.).

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo;
- eventuali apporti migliorativi.



RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Azienda Agricola AGRIFARM S.r.l.	LIZZI EMILIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il **31 marzo** di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Tattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	<ul style="list-style-type: none"> - un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione;⁽²⁾ 	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007



**PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

Azienda: SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM SRL

1. Quantità di liquame:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino	equino
Prodotto o acquisito da terzi in mc	0	6.845,46	0	0	0	0

2. Quantità di letame:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino	equino
Prodotto o acquisito da terzi in mc	0	0	0	0	0	0

3. Caratteristiche degli effluenti:

Tipo effluente	Liquame				Letame			
	Mc	Caratteristiche Kg/mc			mc	Caratteristiche Kg/mc		
		T	A	Azoto		T	A	Azoto
Liquame suino	6.845,46	2,501		17.120,495				

N.B Azoto = Azoto totale Kjeldal (organico + ammoniacale)

T = Dati medi tabellari A = Da analisi di laboratorio allegate

4. Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Descrizione
Coltura 1	Mais con precessione colturale frumento non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 2	Mais con precessione colturale mais non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 3	Mais con precessione colturale soia non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 4	Medica con precessione colturale frumento non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 5	Medica con precessione colturale mais non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 6	Medica con precessione colturale riposo/soia non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 7	Prato misto con precessione colturale prato misto non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda

Coltura 8	Non coltivazione non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 9	Soia con precessione colturale frumento non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con La Nuova Olanda
Coltura 10	Frumento con precessione colturale mais non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 11	Mais con precessione colturale mais non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 12	Mais con precessione colturale orzo non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 13	Mais con precessione colturale soia non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 14	Medica con precessione colturale medica non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 15	Orzo con precessione colturale frumento non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 16	Orzo con precessione colturale mais non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 17	Prato misto con precessione colturale prato misto non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 18	Non coltivazione non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio
Coltura 19	Soia con precessione colturale mais non irriguo in zona vulnerabile alta pianura in convenzione con Lizzi Silvio

IL COMPILATORE

Lizzi Silvio

Data 20-01-2010

Comune	Foglio	Part.	Sup.Cat. (mq)	Conduz.	Sup.Util. (mg)	Utilizzo	Colt 2008	Colt 2009	Irriguo	ZVN	LOCALIZZAZIONE
COLLOREDO DI M.A.	20	675	3658	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3500	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
COLLOREDO DI M.A.	20	677	3639	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	52	10520	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	9000	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	53	26790	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	24900	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	59	3420	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3100	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	60	9380	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3500	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	60	9380	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	65	8060	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	7700	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	66	8360	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	7000	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	67	10270	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	10000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	97	5350	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5300	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	98	15660	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	15000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	100	13303	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	13000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	101	6360	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	6100	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	102	1290	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	103	23950	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	23900	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	104	13210	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	11500	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	105	16250	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	15700	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	106	40670	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	20000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	106	40670	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	19000	Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	113	1160	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1000	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	115	3720	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2800	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	129	4750	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	132	84980	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	36500	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	132	84980	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	44500	Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	155	2840	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2700	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	207	15300	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4900	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	207	15300	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	10000	Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	208	44570	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	28400	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	208	44570	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	16100	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	210	7860	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5800	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	210	7860	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2000	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	1	212	10165	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	9100	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	106	24720	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	16800	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	107	5090	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	108	4610	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	109	27140	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	26900	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	120	9490	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	9400	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	140	4850	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4300	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	141	4760	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	142	3440	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3400	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	143	3970	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3900	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	146	2680	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	161	1530	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	700	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	152	3500	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3100	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	163	5300	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	300	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	168	13100	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	5800	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	173	2100	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	195	3240	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1100	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	196	15590	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	5600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	197	9860	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2400	Superfici seminabili	frumento	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	197	9860	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6400	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	211	1660	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	238	740	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	700	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	271	4960	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4700	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	272	7910	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3900	Superfici seminabili	riposo	medica	no	si	alta pianura

FAGAGNA	2	2721	79101	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1000 Superfici seminabili	frumento	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	283	6580	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5400 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	2	330	8090	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2400 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	98	46330	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	99	23210	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	15000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	101	46460	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	39100 Superfici seminabili	frumento	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	101	46460	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	500 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	101	46460	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	100 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	103	4820	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3900 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	103	4620	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	300 Superfici seminabili	frumento	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	105	28300	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	700 Superfici seminabili	riposo	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	105	28300	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	16800 Superfici seminabili	frumento	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	105	28300	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	8200 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	105	28300	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	100 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	108	14390	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6600 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	108	14390	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	7400 Superfici seminabili	frumento	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	110	7110	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3300 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	110	7110	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2000 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	111	2020	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1900 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	112	6710	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6500 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	113	3330	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2800 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	113	3330	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	300 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	114	6880	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	5900 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	114	6880	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	700 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	115	17570	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	10600 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	115	17570	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	600 Superfici seminabili	frumento	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	115	17570	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4000 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	116	16840	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	15700 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	116	16840	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	200 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	117	3180	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2400 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	118	41520	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	10700 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	118	41520	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2200 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	118	41520	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	119	38500	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	7500 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	163	2500	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	600 Superfici seminabili	frumento	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	3	164	5320	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3700 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	42	5840	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	900 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	43	6720	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5400 Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	46	2920	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	6700 Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	47	5040	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2900 Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	88	7120	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5000 Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	88	7120	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	6600 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	88	7720	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1000 esclusi i pascoli seminabili,					
FAGAGNA	5	91	29800	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	28900 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	92	42400	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	39000 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	92	42400	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3000 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	97	4320	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4300 Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	98	2640	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1500 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	98	2640	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1100 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	104	3130	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2100 Superfici seminabili	mais	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	5	127	12980	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	12900 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	60	15000	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	12800 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	60	15000	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1700 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	71	7240	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	7000 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	72	10430	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	10400 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	111	7080	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4800 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	111	7080	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2200 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	112	6980	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	6900 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	113	7250	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	7200 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	114	7450	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	7400 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	6	115	18390	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	18300 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	43	3560	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3500 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	44	9240	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6900 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura

FAGAGNA	8	44	9240	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1900 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	45	4980	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2500 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	45	4980	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1900 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	92	5420	CONVENZIONE CON LAZZI SILVIO	5100 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	177	2560	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1000 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	182	2360	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1600 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	527	27121	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	24100 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	530	4588	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1400 Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	530	4588	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	536	3950	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3400 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	8	543	11465	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	11200 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	5	4690	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3500 Superfici seminabili	riposo	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	5	4690	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	700 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	7	7340	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	7100 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	8	3970	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3500 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	8	8850	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	8700 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	10	7780	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	7100 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	10	7780	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	400 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	11	4170	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4100 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	14	2190	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2100 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	16	1950	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1500 Superfici seminabili	frumento	frumento	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	17	3370	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	200 Superfici seminabili	frumento	frumento	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	17	3370	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	100 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	18	18460	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1400 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	18	18460	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	7200 Superfici seminabili	frumento	frumento	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	18	18460	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1800 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	19	21920	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4400 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	19	21920	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2700 Superfici seminabili	frumento	frumento	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	19	21920	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1400 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	20	25290	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1400 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	20	25290	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6700 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	22	42120	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	20000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	31	14840	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	500 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	31	14840	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	7000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	33	20980	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	34	12240	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6900 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	35	6680	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	5800 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	36	10850	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	10500 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	37	4150	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4100 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	38	12660	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	12300 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	39	4720	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3500 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	44	3030	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1900 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	45	880	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	700 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	46	8980	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	8000 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	47	22960	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	15000 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	47	22960	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1000 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	133	6420	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6200 Superfici seminabili	frumento	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	134	4940	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4700 Superfici seminabili	frumento	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	135	76980	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	31200 Superfici seminabili	frumento	soia	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	135	76980	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	41300 Superfici seminabili	soia	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	135	76980	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	800 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	138	6680	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6600 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	139	4320	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4200 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	140	3880	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3800 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	169	1910	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	600 Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	170	2210	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2100 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	351	370	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	300 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	402	11889	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	11800 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	404	15139	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	14400 Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	404	15139	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	100 Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	456	2057	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2000 Superfici seminabili	riposo	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	458	9806	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2700 Superfici seminabili	riposo	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	458	9806	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	6500 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	460	11491	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	11400 Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura

FAGAGNA	9	462	5429	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	5200	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	468	452	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	300	Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	470	2286	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2100	Superfici seminabili	riposo	riposo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	9	516	19525	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	18400	Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	41	19810	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	18900	Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	57	2990	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2900	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	71	10610	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	3700	Superfici seminabili	riposo	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	71	10610	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	1600	Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	72	5870	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4900	Superfici seminabili	riposo	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	73	36270	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	30500	Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	73	36270	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	4200	Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	77	5200	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5200	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	78	12310	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	17800	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	83	4280	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4200	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	85	19980	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	19300	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	86	3090	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2800	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	104	8740	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	8700	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	105	8700	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	6600	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	115	2470	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2400	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	116	3160	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2700	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	195	590	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	500	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	215	1620	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1500	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	216	14500	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	13800	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	257	4610	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4600	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	258	510	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	100	Superfici seminabili	medica	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	276	1240	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	1200	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	284	16210	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	15700	Superfici seminabili	orzo	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	10	319	2220	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	2100	Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	11	21	7770	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	5300	Superfici seminabili	prato	prato	no	si	alta pianura
FAGAGNA	11	21	7770	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	100	Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	11	32	5810	CONVENZIONE CON LA NUOVA OLANDA	5600	Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	11	58	4060	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3900	Superfici seminabili	mais	medica	no	si	alta pianura
FAGAGNA	11	163	3740	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	11	164	3860	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3700	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	22	25	10190	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	10000	Superfici seminabili	frumento	orzo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	22	72	7600	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	7600	Superfici seminabili	frumento	orzo	no	si	alta pianura
FAGAGNA	22	121	4810	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4800	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	22	149	13880	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	13600	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	31	1	3690	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3500	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	31	84	4590	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4500	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	31	85	5330	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	5100	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	31	86	970	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	900	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
FAGAGNA	31	210	4370	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4200	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	5	118	3350	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3000	Superfici seminabili	mais	mais	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	78	9090	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	9000	Superfici seminabili	mais	frumento	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	79	4190	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4100	Superfici seminabili	mais	frumento	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	124	3430	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	3400	Superfici seminabili	mais	frumento	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	130	2860	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2800	Superfici seminabili	mais	orzo	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	131	2610	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2600	Superfici seminabili	mais	orzo	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	161	4350	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4300	Superfici seminabili	mais	orzo	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	162	4540	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4500	Superfici seminabili	mais	orzo	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	163	4190	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4100	Superfici seminabili	mais	orzo	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	164	6620	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	6500	Superfici seminabili	mais	orzo	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	16	262	2290	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	2200	Superfici seminabili	mais	orzo	no	si	alta pianura
RIVE D'ARCANO	6	60	4850	CONVENZIONE CON LIZZI SILVIO	4200	Superfici seminabili	soia	mais	no	si	alta pianura

1597000